

Regolamento di modifica del regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), emanato con decreto del Presidente della Regione 24 ottobre 2016, n. 201

Art. 1 modifica alla rubrica del Capo III del decreto del Presidente della Regione 201/2016

Art. 2 modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 201/2016

Art. 3 modifica all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 201/2016

Art. 4 modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 201/2016

Art. 5 modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 201/2016

Art. 6 conferma di abrogazioni implicite

Art. 7 entrata in vigore

art. 1 modifica alla rubrica del Capo III del decreto del Presidente della Regione 201/2016

1. Nella rubrica del Capo III del decreto del Presidente della Regione 24 ottobre 2016, n. 201 (Regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport)), la parola: <<straordinari>> è sostituita dalla seguente: <<eccezionali>>.

art. 2 modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 201/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 201/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

<<d) preventivo analitico delle entrate e delle spese esclusivamente riferito all'evento sportivo. Le spese non possono essere inferiori a euro 6.000,00;>>;

b) alla lettera f), la parola: <<straordinario>> è sostituita dalla seguente: <<eccezionale>> e le parole: <<nazionale o>> sono soppresse.

art. 3 modifica all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 201/2016

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 201/2016, le parole: <<nazionale e>> sono soppresse.

art. 4 modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 201/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 201/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola: <<straordinari>> è sostituita dalla seguente: <<eccezionali>>;

b) le parole: <<c)>> ed <<e)>> sono soppresse.

art. 5 modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 201/2016

1. Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 201/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole: <<c>> ed <<e>> sono soppresse;
- b) le parole: <<; in ogni caso la misura massima dell'importo concedibile è pari a euro 20.000>> sono soppresse.

art. 6 conferma di abrogazioni implicite

1. E' confermata l'abrogazione implicita delle seguenti disposizioni:

- a) decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2007, n. 428 (Regolamento di attuazione in materia di promozione delle manifestazioni sportive e delle attività di educazione alla pratica sportiva e di sostegno degli investimenti per impianti sportivi, ai sensi dell'articolo 2 bis della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero)), implicitamente abrogato dall'articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 32 (Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero));
- b) decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2010, n. 93 (Regolamento per la concessione dei contributi per la promozione dell'attività sportiva nelle scuole ai sensi dell'articolo 20, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero)), implicitamente abrogato dal decreto del Presidente della Regione 201/2016.

art. 7 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE